

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1058<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2001

---

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

### INDICE GENERALE

*RESOCONTO SOMMARIO* . . . . . Pag. V-XI

*RESOCONTO STENOGRAFICO* . . . . . 1-23

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)* . . . . . 25-33

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)* . . . . . 35-44



## I N D I C E

## RESOCONTO SOMMARIO

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## CONGEDI E MISSIONI . . . . . Pag. 1

## PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . 1

## SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . 2

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione e approvazione:

**(5048) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (Relazione orale):**

MASCIONI (DS), relatore . . . . . 2, 6, 7

\* LORENZI (DE) . . . . . 3, 7

TOMASSINI (FI) . . . . . 5

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . . 6

MONTICONE (PPI) . . . . . 7

GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica . . . . . 7

## Discussione:

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace:**

FASSONE (DS), relatore . . . . . Pag. 8, 13

PETTINATO (Verdi) . . . . . 9

CARUSO Antonino (AN) . . . . . 10, 12, 14

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . . 13, 14

PINGGERA (Misto-SVP) . . . . . 15

## Discussione e approvazione:

**(5051) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri (Relazione orale):**

PARDINI (DS), relatore . . . . . 15, 17, 19

LORENZI (DE) . . . . . 16, 22

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanità . . . . . 18, 19

PINGGERA (Misto-SVP) . . . . . 18, 19, 20

ELIA (PPI) . . . . . 21

DE ZULUETA (DS) . . . . . 21

## PER FATTO PERSONALE

PRESIDENTE . . . . . 22, 23

DI BENEDETTO (UDEUR) . . . . . 22

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 24 APRILE 2001 . . . . . 23**

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE N. 5048

Articolo 1 . . . . . 25

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

**Decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90:**

Articolo 1 . . . . .	Pag. 25
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 e ordine del giorno n. 100 . . . . .	26
Articolo 2 . . . . .	28

**DISEGNO DI LEGGE N. 5049:**

Articolo 1 . . . . .	28
----------------------	----

**Decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91:**

Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	28
Articolo 2 . . . . .	30

**DISEGNO DI LEGGE N. 5051:**

Articolo 1 . . . . .	31
----------------------	----

**Decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99:**

Articolo 1 . . . . .	31
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 e ordine del giorno n. 100 . . . . .	32
Articoli 2, 3 e 4 . . . . .	33

**ALLEGATO B****PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione . . . . .	Pag. 35
--	---------

**DISEGNI DI LEGGE**

Ritiro . . . . .	35
------------------	----

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	35
-------------------------------------	----

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze . . . . .	36
------------------------------------	----

**REGIONI**

Trasmissione di relazioni . . . . .	37
-------------------------------------	----

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	23
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . . . . .	37
Interrogazioni . . . . .	38

---

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

## RESOCONTO SOMMARIO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

*La seduta inizia alle ore 10,05.*

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

#### Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

#### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,08 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

#### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, comunica che l'ordine del giorno della seduta odierna è stato integrato con l'esame del decreto-legge in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri e che nella seduta di martedì 24 aprile, alle ore 11, sarà esaminato il decreto-legge che modifica i termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(5048)** *Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Mascioni a svolgere la relazione orale.

MASCIONI, *relatore*. Non essendo ancora stato attivato il nuovo sistema di formazione specialista previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999 in mancanza del necessario atto legislativo da parte del Parlamento, il provvedimento in esame è diretto ad integrare per ulteriori 20 miliardi le risorse destinate alla formazione specialistica da corrispondere in forma di borse di studio per l'anno accademico 2000-2001 in quanto, a fronte di un fabbisogno di medici specialisti individuato in 6.000 unità, i finanziamenti assegnati apparivano insufficienti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORENZI (*DE*). Preannuncia il voto favorevole al provvedimento che va in direzione di un rilancio della ricerca, attivando borse di studio che rappresentano uno degli strumenti con cui i giovani possono avvicinarsi al mondo accademico in vista di un necessario ricambio generazionale.

TOMASSINI (*FI*). Giudicando il provvedimento tardivo e insufficiente dal punto di quantitativo e qualitativo, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MASCIONI, *relatore*. Rinuncia alla replica.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge in considerazione dell'importanza che il Governo riconosce alla formazione specialistica.

PRESIDENTE. Comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in esame. Dichiaro altresì l'emendamento 1.0.101 improponibile per estraneità all'oggetto della discussione. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

MONTICONE (*PPI*). Trasforma l'emendamento 1.0.100, al quale aggiunge la firma, nell'ordine del giorno n. 100 (*v. Allegato A*), poiché, pur rivestendo una rilevante importanza, esso non è strettamente attinente all'oggetto del disegno di legge.

MASCIONI, *relatore*. È favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto esso non verrà posto ai voti. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 5048, composto dal solo articolo 1.*

#### **Discussione del disegno di legge:**

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace»**

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Fassone a svolgere la relazione orale.

FASSONE, *relatore*. Il decreto-legge in esame reca la proroga al 1° ottobre 2001 dell'entrata in vigore della competenza penale dei giudici di pace, originariamente prevista al 4 aprile 2001. I motivi di tale proroga risiedono nelle difficoltà attuative della legge n. 468 del 1999; in particolare la complessità delle procedure di nomina di nuovi giudici di pace ha determinato una notevole carenza di organico rispetto alle previsioni. La Commissione ha ritenuto insufficiente la proroga proposta e ha approvato un emendamento che sposta il termine al 2 gennaio 2002, anche per consentire la definizione della sanzione del lavoro di pubblica utilità, che il giudice di pace dovrà irrogare, la cui applicazione necessita un accordo da realizzare presso la Conferenza Stato-regioni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PETTINATO (*Verdi*). Non intende intervenire sul decreto-legge, quanto esprimere il rammarico per il mancato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge recante ratifica del trattato sulle rogatorie internazionali.

CARUSO Antonino (*AN*). Il decreto-legge in esame è una sorta di atto dovuto, in quanto dei 4.700 giudici di pace previsti dalla legge attualmente solo 2.500 risultano in organico, ma è comunque da censurare l'operato del Ministro che è intervenuto con grave ritardo mediante un prov-

vedimento d'urgenza quando era già evidente da alcuni mesi che le disposizioni in titolo non sarebbero state attuate entro il termine previsto del 4 aprile. Tale scelta ha inoltre penalizzato la parte migliore del sistema, che si è invece adoperata per rispettare le scadenze di legge. Il rinvio al 1° ottobre deciso dal Governo è eccessivamente breve, in quanto non tiene conto della prossima scadenza elettorale e quindi del necessario rodaggio del nuovo Governo. Con l'emendamento 1.100 propone un rinvio al 30 aprile 2002, che pare una soluzione equilibrata ma che comunque necessita di un notevole impegno e di buone doti organizzative. Circa l'emendamento della Commissione rileva che è privo di senso prevedere un rinvio al 2 gennaio 2000 in quanto coincidente con l'inizio del nuovo anno giudiziario. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FASSONE, *relatore*. Rinuncia alla replica e si riserva di intervenire sugli emendamenti.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo non è giunto impreparato a questa scadenza, ma il rinvio si rende necessario per questioni tecniche ed in particolare perché la nuova normativa sugli accessi ha reso più difficile e lento il lavoro del Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo del disegno di legge. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FASSONE, *relatore*. Al momento della approvazione del decreto legislativo non furono sollevate obiezioni circa il termine previsto per la sua entrata in vigore. La necessità della proroga trae origine dalla nuova norma sui requisiti di accesso, che ha determinato alcune rinunce e reso più lunghe le procedure. Premesso che la motivazione dell'emendamento 1.200 della Commissione non risiede assolutamente nella coincidenza con l'inizio del nuovo anno giudiziario, esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

CARUSO Antonino (*AN*). Ritira l'emendamento 1.100, mentre insiste per la votazione dell'emendamento 1.102. Prende atto infine delle precisazioni del relatore in merito all'emendamento approvato dalla Commissione.

PINGGERA. Ritira l'emendamento 1.104.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.101 e 1.103 si intendono decaduti.

*Il Senato respinge l'emendamento 1.102 e approva l'emendamento 1.200.*

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 5049, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace», autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.*

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(5051) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri (Relazione orale)**

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pardini a svolgere la relazione orale.

PARDINI, *relatore*. Il decreto-legge n. 99 modifica le norme recentemente adottate con la legge n. 62 del 2001 sul prezzo di vendita dei libri, in particolare per quanto riguarda gli sconti applicabili al pubblico. Tali disposizioni varranno fino al 1° settembre 2001, aprendo in tal modo un periodo di sperimentazione i cui esiti verranno valutati da un Comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti delle istituzioni interessate, delle categorie di produzione e distribuzione e dei consumatori, come richiesto da un ordine del giorno approvato dal Senato nel corso dell'esame della riforma dell'editoria.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

LORENZI (*DE*). La normativa adottata in materia di editoria appare obsoleta rispetto agli sviluppi tecnologici ed ai nuovi problemi posti in materia di diritto d'autore. Sarà pertanto necessario procedere quanto prima ad una razionalizzazione del settore, contribuendo allo sforzo di giungere ad una legislazione internazionale sull'editoria allargata che favorisca una libera ed effettiva diffusione della conoscenza.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PARDINI, *relatore* Rinuncia alla replica, lamentando l'assenza del sottosegretario Chiti, che aveva personalmente seguito gli sviluppi della disciplina in materia di editoria. (*Applausi del senatore Lorenzi*)

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. In sostituzione del sottosegretario Chiti, dal quale ha ricevuto le indicazioni necessarie, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sul provvedimento in titolo. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che l'emendamento 1.0.1 è riferito agli articoli del decreto-legge da convertire.

PINGGERA (*Misto-SVP*). L'emendamento 1.0.1 interviene doverosamente a tutela dei diritti della stampa espressione delle minoranze linguistiche nei territori di insediamento, ovviando ad una lacuna già rilevata nel corso dell'esame della legge n. 62. La soluzione prospettata dalla Camera dei deputati di rimandare tale disciplina al regolamento di attuazione appare impropria.

PARDINI, *relatore*. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento, tenuto conto che il Governo si è già impegnato a provvedere in tal senso accogliendo l'ordine giorno presentato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'emendamento potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

PARDINI, *relatore*. In tal caso il relatore esprimerebbe parere favorevole in quanto verrebbe confermata l'indicazione della Camera dei deputati.

PINGGERA (*Misto-SVP*). È disponibile alla trasformazione in ordine del giorno, a condizione che il Governo assuma formalmente l'impegno ad adempiere a quanto richiesto.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Pur ritenendo inutile reiterare un impegno già assunto alla Camera dei deputati, il Governo dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Trasforma quindi l'emendamento 1.0.1 nell'ordine del giorno n. 100. (*v. Allegato A*).

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno non viene posto ai voti. Passa alla votazione finale.

ELIA (*PPI*). Dichiaro il voto favorevole dei Popolari, sottolineando l'importanza dell'ordine del giorno accolto dal Governo in Commissione

per un sostegno, in via amministrativa, alle biblioteche di pubblica lettura, in particolare per l'acquisto di opere di elevato livello culturale, nonché per l'adozione di un piano di attuazione dell'articolo 9 della legge n. 62 teso a reperire risorse per il rilancio delle librerie in condizioni di difficoltà dei centri storici.

DE ZULUETA (*DS*). Esprime rammarico per il mancato adeguamento dello sconto praticabile da parte delle piccole librerie, che avrebbe potuto costituire uno strumento importante per contrastare lo strapotere delle grandi case editrici e favorire un'offerta ricca e differenziata di testi.

LORENZI (*DE*). Annuncia il voto contrario.

*Il Senato approva il disegno di legge n. 5051, composto dal solo articolo 1.*

### **Per fatto personale**

DI BENEDETTO (*UDEUR*). Contrariamente a quanto sostenuto sulla stampa dall'ex Capogruppo Roberto Napoli, precisa di fare ancora parte del Gruppo UDEUR e quindi di non essere stato espulso, pur avendo maturato da lungo tempo la decisione di dimettersi. Invita la Presidenza a tutelare i membri del Senato da forme di gestione arrogante e poco trasparente della vita dei Gruppi. (*Applausi dai senatori Cortelloni e Mundi*)

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annuncio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 24 aprile.

*La seduta termina alle ore 11,25.*



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,05*).  
Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile, Battafarano, Bernasconi, Besso Cordero, Bo, Bobbio, Cazzaro, Debenedetti, De Martino Francesco, Duva, Lauria Michele, Leone, Murineddu, Passigli, Piloni, Scivoletto, Squarcialupi, Senese, Taviani, Vedovato, Villone, Viserta Costantini e Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mungari, per partecipare al seminario organizzato dal Parlamento Europeo su commercio estero, sviluppo e democrazia.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 10,08*).

### Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, l'ordine del giorno della seduta odierna è stato integrato con l'esame del decreto-legge in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

Il decreto-legge che modifica i termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato sarà invece esaminato nella seduta di martedì 24 aprile alle ore 11.

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(5048) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5048.

Il relatore, senatore Mascioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MASCIONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il Parlamento non è riuscito ad approvare il disegno di legge del Governo sul finanziamento dei corsi di specializzazione dell'area medica. Per questa ragione non è stato possibile, per l'anno accademico in corso e per i due successivi, determinare il numero dei medici da ammettere alle scuole di specializzazione con contratti di formazione e lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 368 del 1999.

La determinazione del fabbisogno dei medici specialisti, da formare negli anni 2001-2002 e 2002-2003, è stata così rinviata. È stata anche rinviata la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo. Si è determinato, invece, il fabbisogno per il 2000-2001.

Sulla base dei dati delle regioni e del parere della Conferenza Stato-regioni, il fabbisogno dei medici specialisti è stato fissato in 6.000 unità. Le risorse finanziarie disponibili consentono di finanziare 4.469 borse di studio: numero insufficiente, se si pensa che l'anno precedente le borse di studio assegnate erano 5.600. Di qui l'urgenza di stanziare ulteriori 20 miliardi per la formazione specialistica che consentano il finanziamento di ulteriori 890 borse di studio.

A questi maggiori oneri si provvede utilizzando parte dell'accantonamento per i contratti di formazione lavoro. A carico dello Stato ci sarebbero così 5.359 borse di studio. Le regioni, dal canto loro, mettono a disposizione altre 400 borse di studio, in particolare per le specializzazioni di anestesia e rianimazione e radiologia. Ovviamente, l'erogazione delle 890 borse di studio è condizionata all'approvazione del decreto-legge. Comunque, i medici cui esse sono destinate sono autorizzati alla frequenza.

Concludo sottolineando che un terzo delle borse di studio finanziate è destinato prevalentemente ad integrare il numero delle borse di studio per le discipline per le quali vi è una maggiore riduzione di quelle assegnate per quest'anno accademico rispetto al precedente. Il provvedimento in esame mi sembra molto lineare, per cui chiedo all'Aula di approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

\* LORENZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio è un breve intervento di indubbio favore per questo provvedimento di conversione di un decreto-legge che riguarda un settore molto trascurato in passato e che speriamo non lo sia più in futuro. Mi riferisco, in generale, all'istituzione delle borse di studio e a tutto ciò che può contribuire a lanciare i nostri giovani nel prestigioso mondo della ricerca.

In tal senso, signora Sottosegretario, mi rivolgo a lei prendendo spunto dal settore medico-sanitario, che riveste importanza plurifunzionale, non soltanto quindi sul piano squisitamente sanitario ma anche su quello della ricerca e dei giovani, per plaudire all'iniziativa al nostro esame, che determina un aumento, pari a 890 unità, delle borse di studio in dotazione per i medici, i quali saranno autorizzati a frequentare i corsi grazie a questi 20 miliardi di supplemento.

Volevo semplicemente ricordare che il concetto di borsa di studio è forse quello che più di ogni altro ci può pilotare e ci sta pilotando verso quel traguardo che oggi chiamiamo «contratto a tempo determinato», perché la borsa di studio, checché se ne dica, è un assegno... (*Diffuso brusio in Aula*).

PRESIDENTE. C'è un brusio eccessivo, colleghi, per favore.

LORENZI. Signor Presidente, nell'Atto Camera n. 6562 è stata usata addirittura una nuova definizione, ossia «contratto di tirocinio». Naturalmente si tratta di qualcosa che va oltre la borsa di studio: è una borsa di studio di tirocinio che si presta ad un inserimento nel mondo accademico, in sostituzione di quegli assegni di ricerca e a complemento delle borse *post* dottorato che comunque sono già vigenti.

Quindi, siamo invitati a riflettere sul significato delle borse di studio e sull'importanza che i nostri giovani rivestono nella nostra società, specialmente nel comparto della ricerca, che più di ogni altro è utile e fondamentale nel moderno mondo che ci circonda.

A questo punto, vorrei segnalare un certo tipo di ruolo che i nostri giovani sono chiamati a svolgere: un ruolo sempre più importante ma molto sottovalutato. È un ruolo di protagonismo essenziale che solo loro sono in grado di ricoprire e per il quale è necessario invertire al più presto una storica tendenza che vorrei definire di sfruttamento «maggiorile» (tanto per usare un termine folcloristico) di quei giovani, laureati o meno, che per decenni sono stati chiamati – professor Fisichella, mi rivolgo a lei come docente universitario – ad aiutare, ad essere un pilastro portante dell'attività accademica dei nostri grandi ed insigni professori universitari, perché così è stato.

Credo sia giusto ricordare che a questo punto della storia è bene invertire il *trend* in favore dei nostri giovani affinché gli anziani professori, già arrivati, possano finalmente acquisire piena coscienza e consapevolezza del loro prezioso compito di riversare il sapere acquisito sui giovani, in modo che questi ultimi possano acquisirlo dai più anziani e giovare di ciò. Non è un discorso semplice, ma per chi ha vissuto anni ed anni nel mondo della ricerca è molto chiaro.

Vi è la necessità di dare protagonismo efficace ai nostri giovani (le borse di studio sono uno strumento molto utile ed importante a tal fine); vi è la necessità di dare nuovo protagonismo alla classe giovane della nostra società, la quale in questo momento, ahimè, è stata addirittura criminalizzata in termini veramente macabri e anche molto disgustosi. Stiamo parlando degli adolescenti.

Ebbene, è ora che si prenda atto che di fronte ad una minima percentuale di casi tanto deplorabili esiste una stragrande maggioranza di giovani che aspirano a rientrare a pieno titolo, ad avere riconoscimento pieno nella nostra società del loro ruolo fondamentale, perché solo il giovane oggi è in grado di velocizzare un processo moderno, tecnico, automatizzato molto difficile da gestire quando non si è pienamente padroni di tutti quei meccanismi e marchingegni che il mondo d'oggi ci fornisce quotidianamente.

In segno di grande considerazione, anticipo sin d'ora il mio voto favorevole a questa iniziativa, ricordando ai sottosegretari Fumagalli Carulli e Guerzoni che ci sono problemi insoluti, relativi allo stato giuridico, nonché rivendicazioni forti da parte di settori importanti dell'attività accademica. Mi riferisco, ad esempio, ai tecnici laureati di medicina, i quali hanno potuto beneficiare di una forma di sanatoria che in alcune sedi universitarie ha incontrato grandi problemi.

Vorrei ricordare che il ruolo del tecnico laureato è importante e che sarebbe ora di conferire grande dignità, oltre che al ricercatore, ad una figura che ha svolto un lavoro fondamentale di servizio logistico e di supporto tecnico e tecnologico, in coerenza con il mandato conferitogli.

Mi auguro che non vi siano sanatorie spropositate e non fedeli ai ruoli e che questo personale abbia la stessa dignità che è riconosciuta a personale equivalente che esercita altri compiti. Mi auguro, soprattutto, che non sia premiato quel tipo di atteggiamento per cui si è ritenuto di far svolgere a questi soggetti altri lavori. Ciò ha generato confusione e

una situazione di anarchia gerarchica che ha nuociuto non poco a tutto il mondo universitario.

Concludo il mio intervento con questo auspicio e ribadisco il mio voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, a Camere sciolte siamo chiamati a varare un decreto che riguarda la medicina specialistica, essendo prevista una trasformazione dei precedenti sistemi con contratti di formazione lavoro.

Già dalla relazione emergono in maniera evidente le lacune del provvedimento. La programmazione è piuttosto confusa nell'indicare quali specialità aumentare – e in che modo – e quali specialità diminuire; i criteri sono piuttosto oscuri, anche se in una parte del decreto si tenta di rispettare le specialità di radiologia e di anesthesiologia, come è logico che sia, senza tuttavia specificare bene il metodo.

Nella relazione si afferma con disarmante e sincera ingenuità che negli anni 2000 e 2001 è stato perduto tempo utile per varare il decreto. Viene da pensare a tutto il tempo sprecato in quest'Aula in discussioni superflue o per approvare provvedimenti meno utili.

Vi è una copertura assolutamente insufficiente, in relazione al numero degli specialisti e alla tipologia specifica. Il fondo finanziario, oltre ad essere molto modesto, deve ricorrere al sostegno delle regioni. Ancora una volta si prevedono coperture che graveranno su chi vincerà le prossime elezioni e sarà costretto a governare sulla voragine di debiti creata ora.

Tuttavia non è neanche il peggiore degli atti da basso impero che si stanno verificando. Basti pensare all'incendio doloso dello stabilimento di Monsanto e a quanto ha fatto il Ministro, che ha provveduto ieri ad un ulteriore sequestro non del tutto giustificato, oppure all'irruzione dei NAS nella sede della Società oculistica italiana solo perché ci si era permessi di criticare su una pagina di giornale, con un'espressione di pensiero, alcune iniziative che il Governo stava attuando.

Vogliamo stendere un pietoso velo sulla rissa in corso tra il ministro dell'ambiente Bordon e il Ministro della sanità a proposito delle onde elettromagnetiche. Va detto con chiarezza che tutta la nostra solidarietà e il nostro sostegno vanno al ministro Veronesi, al quale rimproveriamo solo che si sia fatto scippare temi tanto importanti per la sanità.

È molto triste, in chiusura, accorgersi del fatto che questo provvedimento relativo al settore della sanità sia ancora assolutamente insufficiente e tardivo, lasciando tutto come prima: strutture inadeguate, mezzi mal distribuiti e personale sempre più demotivato. Certamente, per quanto ci riguarda, esprimeremo la nostra benevola astensione su di esso, poiché è comunque teso ad incrementare la possibilità di formazione di specialisti.

Siccome ciò è necessario, per il settore della sanità, come l'aria o l'acqua per sopravvivere, non saremo certo noi a fare ostruzionismo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

MASCIONI, *relatore*. Signor Presidente, in considerazione dei contenuti del dibattito, non ritengo necessario replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, intendo soltanto sottolineare l'importanza che il Governo annette al problema della formazione dei medici specialistici. Con questo provvedimento, che mi auguro venga subito convertito in legge, il Governo stanZIA 20 miliardi per la formazione specialistica, volti a consentire il finanziamento di 890 borse di studio. Quelle a carico dello Stato sarebbero 5.359, mentre quelle a carico delle regioni sarebbero 400, da destinare a settori particolarmente importanti e a specializzazioni significative. Vi è necessità di medici specialistici nell'ambito dell'anestesia, della rianimazione e della radiologia.

Per tali ragioni raccomando all'Aula una rapida approvazione del provvedimento e ringrazio il relatore per la relazione che ha svolto sia in Aula che precedentemente in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

La senatrice Pagano ha presentato l'emendamento 1.0.101 riguardante l'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali. Tale emendamento risulta estraneo al contenuto del provvedimento, che riguarda il finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001. In relazione al particolare rigore col quale deve essere valutata la corrispondenza al testo di emendamenti presentati a provvedimenti d'urgenza, la proposta in questione deve pertanto ritenersi improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

All'articolo 1 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTICONE. Signor Presidente, questo emendamento, per la verità, avrebbe l'obiettivo di rendere possibile il riconoscimento della legittimità di numerosi statuti universitari scritti in base all'autonomia universitaria in riferimento all'elettorato passivo dei ricercatori e dei professori non di prima fascia.

Il principio dell'elettorato passivo era stato varato dal Senato in occasione dell'approvazione del provvedimento sull'istituzione della terza fascia universitaria. Alla Camera dei deputati, invece, questo provvedimento non ha ottenuto l'approvazione. Si pensava, pertanto, di salvaguardare circa 40 statuti universitari che avevano già interpretato, anzi anticipato, il provvedimento emanato dal Senato.

Mi rendo conto, però, che la materia non è strettamente attinente alla conversione in legge del decreto-legge oggi al nostro esame. Pertanto, chiederei di trasformare l'emendamento 1.0.100 in un ordine del giorno che raccomandi al Governo l'elaborazione di un testo unico legislativo che possa tener conto dell'autonomia legittima delle università nei loro statuti.

Il testo dell'ordine del giorno n. 100 è il seguente:

«Il Senato

in sede di conversione del decreto-legge 2 aprile 2001 n. 90, atto Senato n. 5048, considerato il contenzioso in atto che investe gli statuti d'autonomia di numerose università, raccomanda al Governo, in occasione dell'elaborazione del testo unico sulla legislazione universitaria di armonizzare la normativa garantendo l'autonomia statutaria riconosciuta agli Atenei».

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei far mio l'emendamento testè ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, non è possibile.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

MASCIONI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno testè presentato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 non verrà posto in votazione.

All'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**(5049) Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (Relazione orale)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5049.

Il relatore, senatore Fassone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, nel novembre del 1999 il Parlamento approvò la legge n. 468, con la quale introduceva la competenza penale del giudice di pace, e nell'articolo 14 di tale legge delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare il relativo provvedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati devoluti al giudice di pace.

Nell'articolo 21 della medesima legge si prevedeva che il decreto legislativo di cui sopra sarebbe dovuto entrare in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e quindi il 4 aprile 2001 appena decorso.

Nell'agosto del 2000 venne in effetti adottato il decreto legislativo attuativo della delega recante il n. 274 che, nell'articolo 65, ripeteva che il decreto legislativo medesimo sarebbe entrato in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione e per l'appunto il 4 aprile 2001.

Nel frattempo, si sono però prodotte alcune difficoltà organizzative ed attuative, che hanno indotto il Governo a presentare, in data 2 aprile 2001, un decreto-legge di proroga. Quali ne sono state le ragioni? Innanzitutto il fatto che l'organico dei giudici di pace, previsto inizialmente in 4.700 unità dalla legge n. 374 del 1991, continua ad essere largamente deficitario. Quindi, attribuire a questo organismo una nuova competenza e, di conseguenza, un nuovo volume di affari, significherebbe certamente mettere in crisi la maggior parte degli uffici.

In secondo luogo, la nomina dei nuovi giudici di pace si è rivelata particolarmente complessa e laboriosa, perché il Consiglio superiore della magistratura si è trovato nella difficoltà di espletare un grandissimo numero di procedure concorsuali, a loro volta rese complicate dal fatto

che la citata legge n. 468 del novembre 1999 aveva introdotto situazioni di incompatibilità, per cui molti dei candidati che avevano fatto domanda precedentemente venivano a trovarsi in una situazione di difficoltà, con conseguenti rinunce o complicazioni nella procedura di nomina.

In terzo luogo, il Governo ha considerato che l'entrata in vigore di questo nuovo aspetto di competenza penale, e soprattutto le competenze particolari affidate alla polizia giudiziaria, introducessero anche in questo apparato ulteriori difficoltà e complessità organizzative. Per cui, se la riforma fosse entrata effettivamente in vigore il 4 aprile, si sarebbe rischiato di avere una situazione di preparazione solo parziale al suo accoglimento.

Per l'insieme di queste ragioni il Governo ha proposto un rinvio dell'entrata in vigore della legge, individuando la data del 1° ottobre. La Commissione giustizia, in sede di discussione di taluni emendamenti presentati, ha convenuto che questa data fosse ulteriormente troppo prudente, soprattutto alla luce di una ulteriore considerazione, e cioè del fatto che il giudice di pace sarà chiamato ad irrogare una serie di sanzioni penali di nuovo conio, tra le quali spicca, per importanza e significato, il lavoro di pubblica utilità. Ma questo tipo di sanzione esige, a sua volta, un intervento organizzativo molto complesso, tant'è vero che il decreto legislativo n. 274, precedentemente citato, prevede che esso passi attraverso una progressiva e laboriosa intesa del Ministero con la Conferenza Stato-regioni. E questo tipo di lavoro è tuttora agli albori. Conseguentemente, tra i vari emendamenti ulteriormente dilatori presentati, la Commissione ha convenuto di accogliere quello che proponeva l'entrata in vigore all'inizio del prossimo anno, e cioè al 2 gennaio 2002.

In questi termini, il disegno di legge di conversione viene sottoposto all'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pettinato. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, non ho molto da dire. Se dobbiamo prorogare, proroghiamo.

Vorrei invece approfittare di questa occasione per esprimere il mio rammarico per il fatto che non sia stata data alcuna risposta ad una richiesta avanzata da un gruppo di senatori, e precisamente dai senatori membri della Commissione antimafia, affinché venisse portato in Aula il provvedimento di ratifica degli accordi internazionali sulle rogatorie, che mi sembra, con tutto il rispetto, molto ma molto più importante dei provvedimenti che stiamo esaminando in questi giorni.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Stante la sua assenza, si intende abbia rinunciato.

È iscritto a parlare il senatore Antonino Caruso. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, che il nostro lavoro di oggi si debba concludere con la conversione in legge di questo decreto-legge pro-

posto dal Governo è circostanza assolutamente pacifica, perché il decreto stesso prevede uno slittamento dell'entrata in vigore della parte della riforma riguardante il giudice di pace e, segnatamente, quella che attribuisce a tale magistrato anche la competenza penale in un momento in cui ciò non sarebbe possibile in ragione della carenza di organico.

Detto ciò, debbo ricordare che la riforma del sistema del giudice di pace – segnatamente all'attribuzione della trattazione degli affari penali a questo giudice minore – è figlia di una legge voluta da questa maggioranza già nel 1999, giacché la suddetta legge è del 24 novembre dello stesso anno. Ripeto: tale normativa è stata voluta dall'attuale maggioranza sia nei suoi contenuti sostanziali, sia per quanto riguarda i tempi, i modi e l'attribuzione di risorse coerenti con il relativo funzionamento.

Il provvedimento datato 24 novembre 1999 era una legge delega con cui si attribuiva al Governo la funzione di normazione secondaria attraverso un decreto legislativo che il Governo approntò alla fine del mese di agosto dell'anno 2000; quindi, vi fu un ampio spazio temporale nell'ambito del quale avrebbero potuto certamente essere messi a fuoco e previsti i tempi, i modi e le risorse necessarie.

Il suddetto decreto legislativo fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* due mesi dopo, all'inizio del mese di ottobre dell'anno 2000; esso prevedeva – come, del resto, anche la legge delega – che gli effetti pratici della riforma avvenissero ben sei mesi dopo la sua entrata in vigore. Eccoci quindi arrivati alla data del 4 aprile 2001, nell'ambito della quale il Paese attendeva che questa riforma – ripeto ancora una volta, voluta da questa maggioranza – entrasse in vigore con tutti gli effetti di deflazione generale sul sistema della nostra giustizia e, in particolare, della nostra giustizia penale. Infatti, l'attribuzione di alcune competenze al giudice di pace altra funzione non aveva se non quella di creare un virtuoso effetto di deflazione con riferimento agli affari trattati da quei magistrati, che definirei in senso improprio – forse neanche tanto – «di rango superiore».

Il Paese – ripeto – attendeva che entrasse in vigore questa riforma ed invece entrerà in vigore un bel decreto-legge di rinvio della riforma medesima. Ebbene, è su questo primo aspetto che si appunta la mia censura e quella del Gruppo di Alleanza Nazionale.

La ragione per cui la riforma del giudice unico non entra in vigore è scritta in maniera chiara – tra l'altro, non sarebbe stato possibile occultare tale dato – nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione. Questa maggioranza aveva previsto nel novembre del 1999 che la riforma potesse funzionare a condizione che l'organico dei giudici di pace ammontasse a 4.700 unità. Ebbene, alla data di emanazione di questo decreto-legge – per tutte le ragioni che si vogliono, ma che derivano comunque dalle scelte effettuate da questa maggioranza e dall'attuazione che di tali scelte ha dato il Ministro della giustizia facente parte della stessa maggioranza e dell'attuale Governo – il numero dei giudici di pace previsti in organico e di cui si fa menzione nella relazione ammonta esattamente a 2.500 unità e quindi a circa il 50 per cento rispetto al fabbisogno.

Capisco che gli impegni elettorali del Ministro guardasigilli abbiano condotto lo stesso negli ultimi due o tre mesi a essere presente più a Milano che a Roma presso il suo Dicastero; tuttavia, non posso comunque accettare che gli sia sfuggito – quantomeno negli ultimi tre mesi – che questa riforma non potesse entrare in vigore, considerato che il Ministero da lui guidato e gli altri organi dello Stato chiamati a concorrere al fabbisogno prescritto dalla legge non hanno provveduto in tal senso, giacché allo stato l'organico di cui si può disporre corrisponde alla metà di quello necessario.

Dunque, la prima censura che ritengo indispensabile muovere riguarda l'inopportunità del tempo scelto per intervenire con decretazione d'urgenza, a Camere sciolte, quando questo provvedimento poteva essere tranquillamente assunto tre o quattro mesi fa, e quando al Ministro, per tutte le ragioni illustrate dal relatore, che suppongo vere, ma anche per qualsiasi altra, doveva già apparire chiaro lo scenario che si era andato prefigurando. Ciò infatti determina un'ulteriore conseguenza, che non solo riguarda l'opinione pubblica, la quale, ripeto, attendeva, ad un anno e mezzo dal momento dell'annuncio, l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma riguarda anche tutta quella parte proba del sistema (parlo degli uffici, dei magistrati in organico e quanti altri) che si è attrezzata, che si è mossa in tutto questo periodo nella prospettiva di dover affrontare, a partire dal 4 aprile di quest'anno, i nuovi affari.

Quindi, la prima questione che intendo sollevare è di opportunità nel tempo della decretazione d'urgenza, di inopportunità per il grave ritardo con cui alla stessa viene fatto ricorso.

Poiché evidentemente gli insegnamenti non sono mai sufficienti, il Governo ora propone di rinviare l'entrata in vigore della legge di sei mesi e quindi di spostarla al mese di ottobre di quest'anno, forse ignorando che il Paese attraverserà il periodo elettorale di rinnovo del Parlamento, già in corso, con tutto quanto da ciò discende sia in termini di funzionamento del Parlamento stesso, sia in termini di riorganizzazione dell'assetto governativo dopo che, votato il nuovo Parlamento, il Capo dello Stato darà il via alla formazione del nuovo Governo. E non sembra nemmeno saper ricordare che vi sarà poi, immediatamente a seguire, il periodo estivo, con tutto ciò che anche questo, intuitivamente, comporta.

Ho presentato in Commissione giustizia due emendamenti che, prendendo atto della situazione come ci è oggi rappresentata, consentivano, per così dire, di riflettere nuovamente su questo argomento e al nuovo Governo di presentarsi al Paese senza il rischio di ulteriori rinvii, con una riforma non solo annunciata ma anche attuata. Io credo che un rinvio prudente avrebbe potuto essere quello di un anno secco dalla data assolutamente improponibile, rappresentata dal Governo, del 1° ottobre 2001; quindi, un rinvio al 1° ottobre 2002, che consentisse davvero di dare un assetto definitivo, a bocce ferme, al sistema giustizia del Paese. Dico «sistema giustizia del Paese» raccogliendo un concetto che ho prima illustrato; infatti, qui non si discute solo della funzione penale del giudice

di pace, ma soprattutto di quanto essa può concorrere al funzionamento del sistema superiore, quindi dell'intera macchina della giustizia.

Ho presentato anche un emendamento subordinato, che prevede un rinvio al 30 aprile 2002, perché a quest'ultima data ragionevolmente un Ministero della giustizia organizzato da un vero buon organizzatore (non da un ottimo organizzatore, secondo il pensiero del Presidente del Consiglio, perché così non è stato: questo decreto-legge ci dimostra che l'ottimo organizzatore non è stato né ottimo né organizzatore), da un organizzatore laborioso è in grado, a mio modo di vedere, di condurre in porto la nave.

La Commissione giustizia, sulla base di un accordo che mi si dice essere stato assunto nella Conferenza dei Capigruppo nella riunione che gli stessi hanno tenuto ieri, ha preferito agire in via ulteriormente mediata, individuando la data di entrata in vigore della riforma nel 2 gennaio 2002. Data sfortunata, signor Presidente, perché già sperimentata da questa maggioranza e da questo Parlamento con riferimento – se non rammento male – all'entrata in vigore del giudice unico di primo grado. Ma – come dicevo – gli insegnamenti non sono mai sufficienti, neanche quelli che vengono dall'esperienza. Quell'esperienza, infatti, dimostrò che il 2 gennaio fu una data che non consentì che questo avvenisse, con necessità quindi di un ulteriore rinvio.

La ragione che mi è stata indicata, cioè di far coincidere l'entrata in vigore della riforma con la fine dell'anno giudiziario, che come è noto si conclude il 31 dicembre, è un'argomentazione di cui non riesco a cogliere nemmeno il senso, perché il fatto che si concluda un anno giudiziario e se ne apra un altro, al di là della cerimonia che tutti conosciamo delle relazioni svolte dai procuratori generali, altro non comporta.

Avendo deciso di mantenere l'emendamento 1.102, che fissa al 30 aprile 2002 la data di entrata in vigore della riforma, raccomando l'accoglimento dello stesso. Ritengo che tale data, per lo spazio di tempo che da ora intercorre (un anno esatto), per i ritmi di carattere giudiziario, di organizzazione e di funzionamento degli uffici e dei flussi delle domande di giustizia da parte degli utenti, sia la più opportuna e la raccomando quindi all'approvazione dei colleghi. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei sostanzialmente non solo ha già illustrato i suoi due emendamenti, ma raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.102. Che cosa intende fare dell'emendamento 1.100?

CARUSO Antonino. Signor Presidente, preannuncio sin da ora il ritiro dell'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica. Mi riservo di intervenire in sede di espressione del parere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, condivido le considerazioni svolte dal senatore Fassone quale relatore. Devo peraltro sottolineare che il Governo non è certo giunto impreparato a questa scadenza. L'adozione del decreto si è resa necessaria non perché imprevedibile, ma per le ragioni tecniche già illustrate, anche in considerazione dell'entrata in vigore della nuova normativa circa gli accessi e quindi le compatibilità relativamente alle funzioni del giudice di pace.

Il rinvio, pertanto, si è reso opportuno per ragioni prudenziali. Allo stesso modo, il Governo ritiene ammissibile, ma non indispensabile, l'adozione di un ulteriore termine proposto dall'opposizione, nel momento in cui da parte del relatore – e con ciò anticipo il mio parere – viene espresso un parere favorevole all'emendamento che porterebbe l'entrata in vigore della riforma al 2 gennaio 2002. Il Governo quindi non si oppone, ritenendo comunque che i tempi possano essere sufficienti, anche in considerazione del fatto che la funzione giudicante della nuova competenza penale del giudice di pace certamente si avvierà in un momento successivo rispetto alla produzione dei cosiddetti affari penali relativi.

Quindi, sotto questo profilo, il Governo auspica l'approvazione del disegno di legge, anche relativamente all'emendamento 1.200, nel testo formulato dalla Commissione, che sposta l'entrata in vigore delle disposizioni al 2 gennaio 2002.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.200, mi richiamo semplicemente alle considerazioni già svolte e mi limito a brevissime osservazioni in replica al senatore Caruso.

Devo far presente che quando si votarono la legge n. 468 del 1999 ed il parere sul decreto legislativo attuativo non vi furono osservazioni contrarie di alcun genere sull'ampiezza della proroga. Che questa poi si sia resa necessaria è dovuto non ad un difetto di previsione o di organizzazione, ma proprio al fatto che altra novità introdotta unanimemente nella legge prevedeva una revisione dei requisiti per accedere alla figura di giudice di pace e delle compatibilità. Questo è il vero motivo che ha provocato molte rinunce, molte non conferme, molte perplessità e difficoltà di reperire quell'organico che era necessario e che, essendo incompleto, oggi renderebbe precaria la riforma.

Non ha alcun significato invece il rinvio al 2 gennaio come occasionato dall'inaugurazione dell'anno giudiziario, bensì – come ho detto – è reso necessario dall'articolo 54 del decreto legislativo, che prevede appunto una laboriosa procedura d'intesa tra il Ministero e la Conferenza Stato-regioni per l'organizzazione di tutto l'apparato sanzionatorio.

Quindi, in sintesi, anticipo il parere contrario su tutti gli altri emendamenti e favorevole all'emendamento presentato dalla Commissione, che d'altronde nella sostanza coincide con l'emendamento 1.103.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 1.200 della Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.100 è stato ritirato.

Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 1.101 si intende decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, prendo atto che non è vero quanto mi è stato riferito e quanto peraltro credo di aver ascoltato anche oggi nel corso dei lavori della Commissione, ossia che la necessità del rinvio al 2 gennaio (prima si parlava del 31 dicembre) sia dovuta alla coincidenza con l'inizio dell'anno giudiziario, o meglio con la conclusione dell'anno giudiziario precedente. Prendo atto che non è vero, anche se questa è la ragione che mi è stata rappresentata dai colleghi che, per la Casa delle libertà, hanno partecipato alla riunione di ieri dei Capigruppo, come loro fornita dai colleghi dell'attuale maggioranza circa la necessità di individuare il rinvio proprio in questa data. Evidentemente i colleghi Pedrizzi e Ventucci, che tale circostanza mi hanno riferito, hanno capito male o si sono sbagliati nel riferire.

Devo quindi prendere atto di quanto affermato dal relatore, ossia che evidentemente non è questa la ragione che ha formato l'accordo con cui si è conclusa la riunione dei Capigruppo di ieri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.103 e 1.104 sono preclusi.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.104 è stato ritirato.

PRESIDENTE. Avverto che all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata a effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace».

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(5051) Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 5051.

Il relatore, senatore Pardini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ricordo che in occasione del varo della riforma dell'editoria (legge n. 62 del 7 marzo 2001) il Senato approvò un ordine del giorno che impegnava il Governo ad istituire un Comitato – nominato e presieduto dal Presidente del Consiglio, con la partecipazione di tutte le associazioni del mondo dell'editoria, degli imprenditori e dei consumatori – al fine di formulare proposte in ordine al prezzo dei libri.

Il presente decreto-legge, corrispondendo allo spirito dell'ordine del giorno, modifica le norme della legge n. 62 del 2001 relative al prezzo dei libri; prevede che esse abbiano effetto dal 1° settembre 2001 e che restino in vigore, a titolo sperimentale, per un periodo di un anno. Al termine di questa sperimentazione il Comitato redigerà un rapporto e prefigurerà le soluzioni opportune.

Venendo al merito del decreto-legge, all'articolo 1 si stabilisce che le norme per la legge sull'editoria, relative al prezzo dei libri, si applicano

dal 1° settembre 2001; si dà quindi mandato al Presidente del Consiglio di nominare con decreto il Comitato suddetto, che redigerà un rapporto al termine della sperimentazione.

All'articolo 2 si dispone la modifica delle norme sul prezzo di vendita al pubblico che può essere ribassato fino al 15 per cento, mentre in base alla legge n. 62 del 2001 il limite massimo era al 10 per cento.

Il limite di sconto, elevato fino al 20 per cento in caso di manifestazioni e organizzazioni particolari, non si applica più alle biblioteche e ai musei. Ciò significa che essi potranno giovare di sconti superiori al tetto del 20 per cento e tale disposizione è valevole anche per i libri scolastici.

L'articolo 3 riguarda esodi e prepensionamenti dei giornalisti in servizio presso giornali periodici. In particolare, si aumenta da 360 a 384 il numero delle contribuzioni mensili necessarie per usufruire dei benefici previsti.

Infine, faccio notare che l'urgenza di convertire il decreto risiede nel fatto che la legge n. 62, già ricordata, è entrata in vigore il 5 aprile scorso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, colleghi senatori, più che entrare nel merito specifico del decreto-legge, intendo svolgere alcune considerazioni *a latere*, rese necessarie dal modo in cui viene affrontata la materia della disciplina del prezzo di vendita dei libri, laddove si accenna al concetto di turbativa del mercato.

L'opinione pubblica, essendo particolarmente sensibile alla materia, ci ritiene responsabili e consapevoli di tutti i passaggi della legge sull'editoria che abbiamo recentemente approvato.

Signor Presidente, vorrei che questo messaggio giungesse a chi non conosce i termini della questione. Per l'opinione pubblica i parlamentari sono sempre capri espiatori, perché unici responsabili del varo delle leggi. Si presume che i parlamentari sappiano tutto, predispongano, decidano e votino tutto. Occorre mettere bene in chiaro questo punto. L'opinione pubblica, al di là del nostro apporto, dei nostri tentativi di perfezionamento e di aggiustamento, ci ritiene autori e responsabili al cento per cento di tutti i provvedimenti approvati.

Ebbene, la materia in esame è affrontata in una maniera già obsoleta. Si tratta di editoria e di prezzi dei libri, senza considerare i libri elettronici, ignorando che viviamo ormai nell'epoca elettronica.

Vorrei accennare per un momento a questo comparto oggi sempre più importante specialmente per i giovani. Prima ho parlato di protagonismo giovanile e certamente questo settore rientra tra quelli in cui si manifesta un grande protagonismo da parte dei giovani che, invece di leggere un libro, comprano un cd-rom e leggono quanto appare pilotando gli argomenti sullo schermo. Si da il caso però che al riguardo esistono problemi assolutamente non indifferenti. Quando si compra un cd-rom in edicola, nel momento in cui si accede al supporto, ci si ritrova subito di fronte ad

una sorta di attestato da sottoscrivere per autoresponsabilizzarsi al massimo su tutto ciò che riguarda il *copyright* e su tutte le conseguenze che in qualche modo potrebbero derivare dal fatto che, ad esempio, qualcuno possa impadronirsi del disco in questione per farne una copia. In pratica, gli utenti vengono messi con le spalle al muro. Vi confesso che in tanti casi dopo aver comprato un cd-rom mi sono rifiutato di visionarlo; sono tornato indietro e non ho voluto accedervi. Non si può essere sempre messi nella condizione di trovarsi dalla parte del torto.

L'argomento di cui sto parlando rientra nel discorso dell'editoria elettronica ma ci sono anche altre forme di editoria che pongono problemi analoghi; mi rivolgo ai giuristi, come nel caso del *copyright* di certe riviste scientifiche. Tempo fa ho pubblicato un articolo su una rivista scientifica in cui si fa espresso riferimento al fatto che è assolutamente vietato fare copia degli estratti. Non sempre è così, in alcuni casi vale e in altri no. Questo rientra nel discorso del prezzo dei libri e del problema delle fotocopie. Bisogna mettersi in condizione di considerare la questione in termini realistici. Non possiamo pensare che un giovane che fa delle fotocopie di un libro compie lo stesso reato di chi porta via la macchina ad una persona. Non mi sembra che i reati possano essere messi sullo stesso piano. In questo campo deve essere assolutamente introdotto un discorso di liberalizzazione, di razionalizzazione.

Questo è l'auspicio con cui concludo il mio intervento senza per questo voler entrare nel merito specifico di quanto deve essere l'ammontare dello sconto, se del 10 o del 20 per cento. Credo che il settore meriti tutta l'attenzione del Parlamento italiano soprattutto per facilitare l'accesso e ad evitare tanti problemi. Il *copyright* in molti casi è senz'altro importante, ma in altri diventa un vero e proprio ostacolo.

In definitiva, credo che il Parlamento possa svolgere un'azione meritoria nel settore dell'editoria allargata, comprensiva anche di quella elettronica, e dare un contributo che oggi non può più essere solo nazionale ma deve necessariamente essere anche internazionale. Sappiamo che si ha a che fare con problemi di diritto internazionale, problemi che attengono ad *Internet* e ai cd-rom scritti in inglese che tutti noi usiamo. Rivolgo questo appello al Governo, sia a quello attuale che a quelli che verranno, affinché si possa effettivamente dare un contributo positivo in favore della conoscenza e della diffusione di tali strumenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Non essendo presente, si intende abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei soltanto esprimere il rammarico che in questo momento non sia presente il sottosegretario Chiti che aveva seguito personalmente tale questione, considerato che si tratta di una materia che, anche se giunge in fine di legislatura, è comunque delicata e che alcuni argomenti particolarmente delicati, come quello solle-

vato dal senatore Pinggera, con l'emendamento 1.0.1 avrebbero meritato, con tutto il rispetto per l'autorevole presenza del sottosegretario Fumagalli Carulli, un maggiore coinvolgimento da parte di chi era deputato ad occuparsi di tale questione. (*Applausi del senatore Lorenzi*).

PRESIDENTE. Senatore Pardini, prendiamo atto di questa sua valutazione.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, voglio assicurare il senatore Pardini e tutti i colleghi presenti in Aula che il sottosegretario Chiti mi ha chiesto di sostituirlo per una sua impossibilità ad essere presente fornendomi in ogni caso tutte le opportune indicazioni ed informazioni relative allo stato del provvedimento.

Pertanto, dopo aver avuto le informazioni da parte del Sottosegretario direttamente coinvolto, sono in grado di esprimere in proposito il parere del Governo. Sono d'accordo con le osservazioni del relatore e raccomandando all'Aula l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

All'articolo 1 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.0.1, volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.0.1 è molto semplice e tende a riconoscere gli stessi diritti riservati alle riviste in lingua italiana alle minoranze linguistiche per quanto concerne la stampa nel proprio territorio di insediamento. Si tratta di un principio più che naturale e ovvio, che discende dal disposto dell'articolo 6 della Costituzione. Visto che nel provvedimento originario che ci accingiamo a modificare questa dizione non era compresa, e vista l'urgenza assoluta non era possibile modificarlo, ora che ci accingiamo a modificare questo provvedimento è giusto ed equo concedere le stesse possibilità e opportunità ai mezzi di stampa delle minoranze linguistiche nelle zone di loro insediamento.

Rinviare tutto ad un regolamento è una delle possibilità, ma si tratta di una possibilità impropria che nel futuro potrebbe anche essere inficiata perché un regolamento non può modificare una legge.

Ora abbiamo la possibilità di intervenire con correttezza legislativa su un atto dove ciò è necessario. Se effettivamente la volontà è di concedere

le stesse possibilità nei territori di insediamento delle minoranze linguistiche anche ai mezzi di stampa delle medesime, allora questo emendamento dovrà trovare accoglimento.

Insisto, quindi, per l'approvazione dell'emendamento 1.0.1 che non posso ritirare perché troppo importante.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in questione.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, invito ancora il senatore Pinggera a riflettere sull'emendamento, tenuto conto che è già stato accolto come ordine del giorno alla Camera dei deputati un suggerimento affinché si tenga conto, come giustamente sottolineato dal senatore Pinggera, di tale esigenza all'interno di un regolamento.

In quello stesso regolamento dovrà essere tenuta in debito conto la possibilità che anche pubblicazioni in lingua tedesca nelle regioni del Trentino-Alto Adige possano usufruire degli stessi vantaggi previsti nella legge esistente e relativi alle pubblicazioni in lingua italiana. Essendo già previsto ciò nel regolamento, tale precisazione, che – ripeto – è già stata demandata alla fase attuativa della legge, mi sembrerebbe un sovraccarico inutile.

Il mio invito è quindi al ritiro; altrimenti, con dispiacere, saremo costretti ad esprimere un parere negativo.

PRESIDENTE. Senatore Pardini, nel caso in cui tale emendamento fosse trasformato dal senatore Pinggera in ordine del giorno, come è già avvenuto alla Camera dei deputati, quale sarebbe la sua posizione?

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente se il senatore Pinggera è d'accordo nel trasformare il suo emendamento in ordine del giorno, accoglieremo l'ordine del giorno con la stessa indicazione inserita alla Camera.

Ribadiamo, ancora una volta, che il regolamento debba tenere conto di ciò. Se il senatore Pinggera volesse quindi trasformare il suo emendamento in ordine del giorno, il nostro parere sarebbe favorevole.

PINGGERA. Signor Presidente, se il Governo mi assicura di accoglierlo come ordine del giorno vero e proprio e non come raccomandazione o qualcos'altro che non ha nessuna importanza e significato, sono disposto a ritirare il mio emendamento, ma sottolineo, solo a questa condizione.

FUMAGALLI CARULLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, come ha già ricordato il senatore Pardini un analogo ordine del giorno è stato già accolto dal Governo alla Camera dei deputati e sarà preso in considerazione durante la stesura del Regolamento.

Io sono per il rasoio di Occam: *entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*, estendendo questo principio anche agli ordini del giorno.

Tuttavia se permane questa insistenza, pur ritenendo che esso sia inutile nel procedimento legislativo in cui il regolamento troverà la sua attuazione, lo accoglierò. Tante cose inutili sono state fatte, farò anche questa.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, credo che la proposta del relatore avesse l'intento di evitare di dover esprimere un parere negativo e di andare, quindi, incontro ad una probabile bocciatura dell'emendamento. L'utilità, quindi, era probabilmente fondata su questa base.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, sono disposto a ritirare il mio emendamento non certamente in base al presupposto che l'ordine del giorno sia inutile, ma perché vorrei avere, nel prossimo futuro, un Governo vincolato ad un ordine del giorno che porti effettivamente frutti.

PRESIDENTE. Un analogo ordine del giorno, senatore Pinggera, è già stato formulato ed approvato alla Camera dei deputati. Credo che ciò sia sufficiente.

PINGGERA. Signor Presidente, ritengo che anche in questo ramo del Parlamento sia necessaria una formulazione relativa a questo punto.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del testo dell'ordine del giorno, predisposto dal senatore Pinggera.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*:

«Il Senato,

considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,

impegna il Governo a far sì che siano emanate disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, il mio Gruppo aderisce senz'altro all'impostazione e alla formulazione del decreto-legge, che raccoglie un'intesa equa di carattere transitorio e si permette di sottolineare l'importanza di un altro ordine del giorno che era stato sottoscritto da me, dal collega Besostri e dal collega Andreolli. L'ordine del giorno è stato accolto dal Governo in Commissione affinché, anche se in via amministrativa (anzi, soprattutto in via amministrativa), si provveda ad effettuare interventi di sostegno alle biblioteche di pubblica lettura mediante la dotazione, in misura crescente, di risorse finanziarie, soprattutto con l'acquisto di opere di elevato valore scientifico e culturale con riferimento anche alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Questo ordine del giorno impegnava, inoltre, il Governo a formulare un piano di attuazione dell'articolo 9 della legge n. 62, del 2001 teso soprattutto al reperimento di risorse per interventi di sostegno al rilancio delle librerie in particolari condizioni di difficoltà nei centri storici.

Riteniamo che il Governo in sede attuativa possa regolamentare la questione con un intervento puramente amministrativo, tenendo conto di queste istanze che avevano trovato accoglimento in Commissione.

DE ZULUETA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA. Signor Presidente, riprendo il discorso del collega Elia sulla particolare vulnerabilità, ma anche l'importanza, delle piccole librerie quale contributo al tessuto culturale delle città e, in particolare, dei loro centri storici. Questo decreto-legge contiene la decisione del Governo di aumentare lo sconto consentito dal 10 per cento, come previsto nella legge che avevamo votato, al 15 per cento.

La questione dello sconto per le piccole librerie è decisiva. Le grandi catene e le grandi case editrici, vendendo in grandi quantità, riescono a praticare sconti marcati. Le piccole librerie avevano sollecitato un controllo sull'entità dello sconto proprio a tutela della loro capacità di sopravvivenza, ma anche della possibilità di offrire una scelta ricca e differenziata, ossia di avere uno *stock* con poche copie di moltissimi titoli, il che impegna molto le loro fragili risorse.

Vorrei dunque esprimere il mio rammarico ed il mio dissenso per il ripensamento sull'entità dello sconto e un forte impegno a che si ritorni, come si è fatto in altri Paesi europei (per esempio, Francia e Germania), alla cifra votata in Parlamento del dieci per cento. Questo perché ritengo che, con la decisione del Governo, si vanifichi quella tutela che stavamo garantendo alle piccole librerie, che offrono un contributo importante all'offerta culturale del nostro Paese.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

### **Per fatto personale**

DI BENEDETTO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, la stampa odierna ha riportato la notizia dell'avvenuta sfiducia al Presidente del Gruppo dell'UDEUR, senatore Roberto Napoli, e anche una sua dichiarazione lesiva della mia dignità di parlamentare. Egli, infatti, riferisce alla stampa che io sarei stato espulso dal Gruppo. Ciò non è vero, perché io ne faccio ancora parte e perché, a norma di statuto, ho partecipato ad un'assemblea.

In verità, signor Presidente, per le vicende personali che mi hanno tormentato in questo periodo avevo deciso di dimettermi dal Gruppo. È per questo che, essendo alla fine della legislatura, mi sono recato presso gli uffici del Gruppo stesso per chiedere conto della gestione passata. Non mi è stato possibile verificare alcunché, perché in quella sede non vi è contabilità, non vi sono verbali, non vi sono ...

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, lei ha chiesto di parlare per fatto personale; non ci deve quindi raccontare gli *interna corporis* del suo Gruppo o ex Gruppo parlamentare, perché questo argomento non può investire l'Assemblea. La prego quindi di illustrarci le ragioni inerenti la sua richiesta di parlare per fatto personale.

In conclusione, lei fa o non fa più parte del suo Gruppo parlamentare?

DI BENEDETTO. Signor Presidente, togliermi la parola è nei suoi poteri; però, credo che in quest'Aula si debba fare chiarezza, perché se non la si fa credo che non possiamo neanche chiederla.

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, la invito nuovamente a informarci se lei fa ancora parte del suo Gruppo parlamentare.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, faccio parte di questo Gruppo parlamentare. Tuttavia, lei mi deve consentire, a tutela dei diritti dei par-

lamentari, di sottolineare la necessità che venga fatta chiarezza, ed in tal senso abbiamo inviato i verbali dell'assemblea del Gruppo. Invito quindi anche la Presidenza a garantire che i parlamentari vengano tutelati dall'arroganza e da un modo di intendere la gestione di un Gruppo inconcepibile per un'Assemblea parlamentare democratica come questa. (*Applausi dei senatori Mundi e Cortelloni*).

PRESIDENTE. Senatore Di Benedetto, la sua comunicazione è all'attenzione della Presidenza.

### **Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 aprile 2001**

PRESIDENTE. Colleghi, prima di concludere i nostri lavori, permettemi di rivolgere un augurio per le prossime festività pasquali.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 aprile, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti taluni delitti contro la personalità dello Stato (5050) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 11,25*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (5048)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Borse di studio per la formazione dei medici specialisti)*

1. A decorrere dall'anno 2001, la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui all'articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata da lire 315 a lire 335 miliardi.

2. All'onere di lire 20 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La frequenza dei corsi da parte dei medici destinatari delle borse di studio finanziate con le risorse di cui al comma 1 ha effetto immediato.

4. Un terzo delle borse finanziate ai sensi del comma 1 è destinata prevalentemente all'integrazione del numero delle borse di studio delle discipline per le quali il numero delle borse che dovrebbero essere assegnate nell'anno accademico 2000-2001 presenta maggiori riduzioni rispetto all'anno accademico 1999-2000.

#### EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

##### **1.0.100**

PAGANO, MONTICONE

##### **Ritirato e trasformato nell'odg n. 100**

*All'articolo 1, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Autonomia statutaria e regolamentare delle università)*

1. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la disciplina della partecipazione dei professori universitari e dei ricercatori agli organi accademici e del loro elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche è demandata all'autonomia statutaria delle università, con la sola riserva ai professori di ruolo di prima fascia delle cariche di rettore e di preside di facoltà e ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia della carica di direttore di dipartimento. Nel caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia; l'elettorato passivo per la carica di preside di facoltà è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente comma.

2. Gli statuti degli atenei possono disciplinare la costituzione di apposite giunte di facoltà; esse, oltre a coadiuvare il preside nella gestione didattica e negli altri compiti attuativi, propongono al consiglio di facoltà la programmazione annuale delle attività didattiche. Le giunte possono esercitare altresì compiti delegati dal consiglio di facoltà.

3. Sono validi gli statuti già approvati dagli atenei che siano conformi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

**1.0.101**

PAGANO

**Improponibile**

*All'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Art. 1- bis.

Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, gli importi di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2001, n. 388, già assegnati al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono destinati per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi comprese quelle regolate attraverso crediti di imposta».

---

**ORDINE DEL GIORNO****9.5048.100** (già em. 1.0.100)

MONTICONE, PAGANO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90 (A.S. n. 5048), considerato il contenzioso in atto che investe gli statuti di autonomia di numerose Università,

raccomanda al Governo,

in occasione dell'elaborazione del testo unico sulla legislazione universitaria, di armonizzare la normativa garantendo l'autonomia statutaria, riconosciuta agli Atenei.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (5049) (V. Nuovo titolo)**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace (5049) (Nuovo titolo)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge, composto del solo articolo 1

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n. 468, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001».

2. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è sostituito dal seguente: «1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001».

## EMENDAMENTI

**1.100**

CARUSO Antonino, PERA, BUCCIERO, CENTARO

**Ritirato**

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «2001» con l'altra: «2002».*

---

**1.101**

SCOPELLITI, PERA, CENTARO, GRECO

**Decaduto**

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le altre: «30 aprile 2002».*

---

**1.102**

CARUSO Antonino, PERA, BUCCIERO, CENTARO

**Respinto**

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le altre: «30 aprile 2002».*

---

**1.200**

LA COMMISSIONE

**Approvato**

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le seguenti: «2 gennaio 2002»*

---

**1.103**

SCOPELLITI, PERA, CENTARO, GRECO

**Precluso**

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le altre: «31 dicembre 2001».*

---

**1.104**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Ritirato**

*Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «1° ottobre 2001» con le altre: «15 settembre 2001».*

---

## ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

## Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri (5051)**

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (\*)

## Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

(\*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

## ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 1.

*(Differimento della disciplina del prezzo dei libri)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno.

2. Nel periodo di sperimentazione di cui al comma 1 non si applica alla disciplina del prezzo dei libri l'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 1, il Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la formulazione di valutazioni e proposte in materia di disciplina del prezzo del libro redige un rapporto sull'esito della predetta sperimentazione, ai fini dell'eventuale adozione delle conseguenti misure, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

**1.0.1**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Ritirato e trasformato nell'odg n. 100**

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

*(Modificazioni all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001 n. 62)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo le parole: «in lingua italiana» *sono inserite le seguenti:* «o, nelle Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, anche nella lingua delle minoranze linguistiche riconosciute».

---

ORDINE DEL GIORNO

**9.5051.100**

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerata la necessità di realizzare, secondo il dettato costituzionale, una uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana,

impegna il Governo,

a far sì che siano emanate disposizioni atte ad assicurare uguaglianza di trattamento ai giornali, riviste e periodici, libri e simili pubblicati in lingua, in quanto espressione di minoranze linguistiche nelle Regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, con quelli pubblicati in lingua italiana.

---

(\*) Accolto dal Governo

## ARTICOLI 2, 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE

## Articolo 2.

*(Modificazioni all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62)*

1. All'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono introdotte le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2 le parole: «non superiore al dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al quindici per cento»;

*b)* al comma 3, lettera *h)*, le parole: «speciali» ed «esclusivamente» sono soppresse;

*c)* al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*i-bis*) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.»;

*d)* nell'alea del comma 4 le parole: «Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,» sono soppresse;

*e)* al comma 4, lettera *b)*, le parole: «biblioteche, archivi e musei pubblici» sono soppresse;

*f)* il comma 6 è soppresso;

*g)* nell'alea del comma 9 le parole: «a decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse;

*h)* al comma 9, lettera *a)*, le parole: «2, 4 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 4».

## Articolo 3.

*(Modificazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416)*

1. All'articolo 37, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'alea del comma 1 tra le parole: «esclusione dei» e «dipendenti» è inserita la seguente: «giornalisti»;

*b)* al comma 1, lettera *a)*, la parola: «360» è sostituita dalla seguente: «384».

## Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



## Allegato B

### **Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione**

Con lettera in data 4 aprile 2001, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 20 marzo 2001, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Giuliano Amato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri.

### **Disegni di legge, ritiro**

Il senatore Manara, in data 10 aprile 2001, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante norme in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati» (429).

Il senatore Tomassini ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Riforma del processo civile di cognizione e di esecuzione» (903).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 marzo 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, in merito alla deliberazione, su sua proposta, del Consiglio dei ministri relativamente alla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Carlo De Roberto.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio di Segreteria e dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia della ordinanza n. 100T, emessa in data 20 marzo 2001 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 9 aprile 2001, ha inviato, in applicazione dell'articolo 40 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione concernente l'attività svolta in materia di repressione delle violazioni alle norme valutarie ed a quelle relative agli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche nell'anno 1999 (*Doc. XXXI, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alla 2<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con delega per i problemi delle aree urbane, Roma Capitale, Giubileo 2000 e Servizi tecnici nazionali, ha inviato, con lettera in data 5 aprile 2001, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la relazione sullo stato di attuazione, al 31 dicembre 1999, del Programma degli interventi per Roma Capitale (*Doc. LXXXIV, n. 3*).

Detto documento sarà inviato alla 5<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Gabriele Mori a Commissario straordinario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Fabrizio Veneziano a componente del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo).

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze**

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 4 aprile 2001, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data

in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis (*Doc. VII, n. 175*). Sentenza n. 95 del 21 marzo 2001.

Detta sentenza sarà inviata alla 1<sup>a</sup> e alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Regioni, trasmissione di relazioni**

Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, con lettera in data 29 marzo 2001 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso nell'anno 2000 (*Doc. CXXVIII, n. 4/10*).

Detto documento sarà inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Emilia Romagna, con lettera in data 30 marzo 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso nell'anno 2000 (*Doc. CXXVIII, n. 3/15*).

Detto documento sarà inviato alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

---

---

## **RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI**

(Pervenute dal 4 al 10 aprile 2001)

### **SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 199**

ASCIUTTI: sul pagamento degli stipendi per il personale docente assunto a tempo determinato (4-17662) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)

BATTAFARANO: sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili nel progetto Catasto (4-20546) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)

BESOSTRI: sul trattamento pensionistico dei cittadini italiani emigrati in Svizzera (4-15152) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

BEVILACQUA: sul numero di posti a tempo determinato destinati alle scuole della provincia di Vibo Valentia (4-21390) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)

- CORTELLONI ed altri: sull'associazione CISMAI (4-22414) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)
- DANIELI: sulla vicenda dell'insegnante Luis Marsiglia (4-20630) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)  
sulla vicenda dell'insegnante Luis Marsiglia (4-20773) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- DI PIETRO: sull'attribuzione dell'incarico di primario di nefrologia dell'azienda ospedaliera di Padova (4-21112) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- LAURO ed altri: sulla chiusura delle classi di scuola materna del liceo Chateaubriand di Roma (4-21844) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- MANCONI: sul trattamento penitenziario del signor Giuseppe Segato (4-21077) (risp. FASSINO, *ministro della giustizia*)  
sugli effetti collaterali del vaccino Engerix-B (4-21373) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- MANIERI: sulla domanda di partecipazione alla sessione di abilitazione presentata dalla dottoressa Tiziana Pinna (4-19550) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- NAVA: sull'attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici (4-21183) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)
- PEDRIZZI, SERVELLO: sull'insegnamento della lingua italiana all'estero (4-20457) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- PIREDDA: sulla detenzione di due turiste italiane a Bali (4-21357) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- PIZZINATO: sulla crisi occupazionale della ditta Ciare (4-20510) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- RUSSO SPENA: sulla situazione occupazionale dello stabilimento di Napoli della Birra Peroni spa (4-21197) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)  
sull'espulsione di due cittadini italiani dal territorio svizzero in seguito alla manifestazione di protesta contro il convegno di Davos (4-22069) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- SARACCO: sull'utilizzo dell'SLS nei prodotti per l'igiene personale (4-20460) (risp. VERONESI, *ministro della sanità*)
- VERALDI: sull'attribuzione degli incarichi ai dirigenti scolastici (4-18660) (risp. DE MAURO, *ministro della pubblica istruzione*)

## Interrogazioni

### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

- MILIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:  
nei giorni scorsi è stata diffusa una drammatica lettera della signora Elisabetta Scalici, compagna di Balduccio Di Maggio, noto collabo-

ratore di giustizia, testimone oculare di un incontro e di un bacio mai avvenuti, autore di almeno 24 omicidi, che dopo il pentimento – e un regalo statale di diverse centinaia di milioni – sarebbe stato sollecitato, da non ancora individuati settori dello Stato, a fornire un aiuto sul territorio siciliano per ottenere l'arresto di altri latitanti;

sostiene la Scalici in tale nota che «quando lo Stato gli ha chiesto (al Di Maggio n.d.r.) di aiutarlo ad arrestare altri latitanti come Giovanni Brusca, lui è tornato al fronte, ha radunato i suoi uomini e, prima di avviare le operazioni militari, li ha messi in contatto con lo Stato» e «informava costantemente quelli che considerava suoi superiori esponenti delle istituzioni di quello Stato che lui adesso serviva»,

si chiede di sapere:

se tale lettera sia una «denuncia» o un «messaggio» e, in tal caso, di che tipo e a chi rivolto;

se la preoccupazione della Scalici che afferma che il marito Di Maggio «rischia di morire» sia reale;

se sia vero che «c'è qualcuno che ha paura di qualcosa che lui (Di Maggio) potrebbe dire? C'è qualcuno che, per questo motivo, potrebbe arrivare ad ucciderlo?» e, in tal caso, quali siano le ragioni e chi sia il soggetto;

se sia vero che il Di Maggio pseudo-pentito sia stato arruolato, da chi e quali compiti operativo-criminali gli siano stati affidati;

se il contenuto della denuncia-messaggio è reale e fondato chi siano le persone che il Di Maggio nel periodo delle sue note imprese criminali «considerava suoi superiori, esponenti delle istituzioni», se risulti che costoro hanno operato nell'interesse dello Stato o di altri, se possa escludersi che siano stati perseguiti interessi politici e/o partitici seppur criminali e in che cosa sia consistito «l'uso dinamico» che di esso pentito è stato fatto.

(4-22623)

*LORENZI. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. – Premesso che:*

è ormai ricorrente riscontrare nell'opinione pubblica la più assoluta convinzione che la colpa di qualsiasi disfunzione o difetto dell'apparato di pubblica salute e sicurezza, come di tanti altri settori, sia da ascrivere esclusivamente alle leggi discutibili (così almeno ritenute da alcuni cittadini) che approva o che a suo tempo ha approvato il Parlamento, e che quindi hanno nei senatori e nei deputati i responsabili primi o addirittura unici della legislazione vigente;

a nulla vale il continuo tentativo di persuadere i cittadini dell'impossibilità pratica per un singolo parlamentare di conoscere e seguire tutti i dettagli dei numerosissimi provvedimenti di natura governativa (o forse sarebbe meglio dire, ma con rispetto, di natura ministerial-burocratica) che il Parlamento approva, spesso solo a maggioranza, con emendamenti raramente accolti o non presentati in nome della richiesta efficienza e velocizzazione;

in tema di sicurezza e salvaguardia dei beni pubblici e privati persiste un diffuso allarmismo, che si alimenta ogni dì per un comportamento della giustizia percepito come inflessibile solo con i giusti e sempre più tollerante con chi delinque impunemente, e spesso spropositatamente severo verso cittadini aventi il solo demerito di godere di una cittadinanza italiana generazionale e di risiedere in zone a caratteristiche socio-economiche tipicamente settentrionali,

l'interrogante, in riferimento ad un caso specifico, chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il giorno 9 aprile 2001 è stata rubata un'auto esposta per la vendita, in un salone autorimessa al chiuso, presso la concessionaria Lancia di Mondovì (Cuneo) Valauto spa, in via Torino 77;

se corrisponda al vero che tale furto segue una serie di altri furti di auto posteggiate nel parco vendita, all'esterno ma in recinto, della stessa società;

quali siano stati i provvedimenti presi in tali occasioni e quali siano i provvedimenti che si intende prendere per il futuro;

quale sia la pena reale che si applica effettivamente di norma per questi reati nei confronti del ladro colto in flagrante e del ladro individuato come tale solo successivamente;

se non si ritenga che sia il caso di intervenire con severe direttive di vigilanza onde poter limitare il sempre più diffuso ricorso a polizie private o, addirittura, ad armamenti assunti per la legittima difesa della proprietà privata costituzionalmente garantita (articolo 42 della Costituzione della Repubblica italiana).

(4-22624)

*SARTO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –* Premesso:

che risultano notizie circa lo smantellamento di alcuni binari di precedenza su linee a doppio binario e di impianti di incrocio su linee a singolo binario della rete ferroviaria veneta;

che per esempio sulla Mestre-Udine risulta essere imminente lo smantellamento del binario di precedenza di Spresiano (Treviso) dove è già stata disalimentata la linea elettrica rinnovata nel 1992 ed è stato già interrotto il passaggio tra il terzo e il secondo binario;

che l'abolizione del binario di precedenza di Spresiano impedisce il ricovero temporaneo di treni merci lenti a beneficio dei treni viaggiatori e che, altresì, si avranno 27 Km di ferrovia senza possibilità di permettere le precedenze, con risvolti negativi sulla regolarità di marcia dei treni più veloci;

che sulla medesima linea un'operazione del genere è stata appena compiuta a Mogliano Veneto;

che va ricordato anche, rispetto ad analoghe operazioni effettuate nel passato, che tra San Bonifacio (Verona) e Altavilla (Vicenza) ci sono 20 Km. senza precedenze in quanto nel 1994 e nel 1996 sono stati eliminati sia gli impianti di Lonigo che di Montebello, e che in altre linee

anche Pederobba, Ceggia, San Stino di Livenza e Meolo hanno perso i loro binari di precedenza;

che con queste operazioni diminuisce notevolmente la capacità delle varie tratte e linee, mentre è necessario mantenere e aumentare la capacità come base per l'indispensabile incremento del trasporto ferroviario e del riequilibrio modale dei prossimi anni, obiettivi fondamentali del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGT),

si chiede di sapere:

se le notizie riportate corrispondano a verità e se sia in corso un programma di riduzione degli impianti di precedenza;

se non si ritenga che tale programma, che potrebbe derivare dal perseguimento di miopi economie di gestione commisurate solo alla domanda attuale, non debba invece essere cambiato, mantenendo e incrementando la capacità di trasporto ferroviario rispetto alla domanda potenziale di medio e lungo termine e rispetto al raggiungimento degli obiettivi del PGT mediante il rilancio del trasporto ferroviario con maggiore efficienza gestionale e commerciale e lo sviluppo dell'intermodalità.

(4-22625)

*SARTO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:*

che nel marzo del 1998 per circa 40 giorni ci fu un presidio all'ingresso della sede ENEL a Mestre delle donne delle pulizie contro i licenziamenti e le riduzioni di stipendio che la Miles, azienda vincitrice dell'appalto per la pulizia delle sedi ENEL di Venezia e Mestre, intendeva applicare avendo vinto la gara con ben il 70% di ribasso;

che in particolare il giorno 18 marzo 1998 gli scioperanti che manifestavano pacificamente, peraltro con l'appoggio dei sindacati e del Comune di Venezia, furono caricati dalle forze dell'ordine a cui la Miles aveva chiesto di intervenire;

che nella carica parecchie lavoratrici furono malmenate e ben cinque di loro finirono al pronto soccorso;

che già lo stesso 18 marzo lo scrivente presentò l'interrogazione 4-10140, a cui non è mai stata data risposta, dove si chiedeva ai Ministri in indirizzo di accertare le cause dell'immotivata carica delle forze dell'ordine contro chi cercava di difendere pacificamente il proprio posto di lavoro e manifestava per garantire lo svolgimento delle procedure d'appalto senza gli scandalosi e abnormi ribassi che poi generano supersfruttamento e licenziamenti indiscriminati;

considerato:

che nei giorni scorsi a trenta lavoratrici sono stati recapitati altrettanti avvisi di garanzia, firmati dal pubblico ministero Luca Realacci, cosa che ha suscitato ampie e autorevoli espressioni di solidarietà in favore delle lavoratrici, e anche autodenunce da parte di chi era presente per solidarizzare con loro;

che da come si svolsero i fatti le vittime della carica furono le manifestanti e già allora fu contestata da sindacati, forze politiche e cittadini la condotta delle forze dell'ordine, che avrebbero dovuto garantire – nella delicata e drammatica situazione di licenziamenti – un ordinato svolgimento della manifestazione ed evitare disordini e scontri fino alla soluzione della vertenza, e non invece provarli con la carica effettuata,

si chiede di sapere:

se il Governo, anche alla luce degli ultimi avvenimenti, intenda rispondere agli importanti quesiti posti nell'interrogazione del marzo 1998 e per quale motivo non abbia risposto in precedenza;

se il Governo non ritenga ingiusto e contraddittorio che le lavoratrici, a suo tempo sottoposte a una situazione drammatica rispetto al posto di lavoro, siano indagate per un episodio di cui furono le vittime, mentre tentavano di difendersi dai tagli imposti da un'azienda che per vincere l'appalto aveva giocato al massimo ribasso scaricando cinicamente tutti i costi e le conseguenze su di loro;

se al Governo sia chiaro che anche quella manifestazione contribuì ad evidenziare le conseguenze abnormi delle gare al massimo ribasso e perciò a migliorare successivamente anche a livello istituzionale le regole degli appalti affinché non si producessero situazioni economico-sociali del tutto aberranti.

(4-22626)

*FIGURELLI. – Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Per sapere:*

quali risposte siano state fornite e quali iniziative siano state intraprese per dare concreta e rapida attuazione alla proposta che al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è stata ufficialmente rivolta il 27 novembre 2000 dal Rettore dell'Università di Palermo professor Giuseppe Silvestri e dal Sindaco di Palermo professor Leoluca Orlando: la proposta di una nuova e funzionale collocazione delle strutture di ricerca del CNR nell'area pubblica del Parco d'Orleans dove sono già insediati e operanti facoltà e dipartimenti universitari (la proposta è tra le più idonee non solo a soddisfare le istanze del CNR e dell'Università e ad aprire possibilità nuove di «potenziamento di finanziamenti e personale da destinare alle strutture del CNR di Palermo» ma anche a garantire una rottura con il passato delle «connessioni mafiose» del CNR, evidenti – come è stato rappresentato nella interpellanza 2-01000 del 12 gennaio 2000 – prima nello scandalo del Palazzo di via dei Cantieri e poi in quello dell'edificio di via La Malfa, preso in affitto da proprietari sotto processo per associazione mafiosa, e per di più privo della destinazione d'uso e della agibilità, peraltro non concedibili, da parte del comune di Palermo);

se – anche in considerazione della «disponibilità» ufficialmente espressa il 12 dicembre 2000 dal professor Lucio Bianco, Presidente del CNR, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

per realizzare la proposta ritenuta «assai valida» – non si convenga sulla estrema urgenza di «istituire», come richiesto dal Rettore dell'Università e dal Sindaco di Palermo, «un tavolo tecnico attorno al quale siedano il CNR, l'Università e il Comune, sotto gli auspici del Ministero, al fine di affrontare e risolvere i complessi problemi che la concreta realizzazione della proposta comporta», e, quindi, al fine di stipulare una convenzione tra l'Università, il Comune e il CNR che possa essere base di programmi di lavoro e di progetti nuovi in un settore strategico anche per lo sviluppo di Palermo e della Sicilia, soprattutto nella prospettiva della costituzione, l'anno 2010, della nuova grande area di libero scambio del Mediterraneo;

quale vigilanza si ritenga che sia necessario chiedere al CNR di esercitare nel frattempo contro ogni tentativo occulto (occulto all'ombra del commissariamento del Comune di Palermo e del fallimento della società IRSALA, proprietaria dei locali dell'area di ricerca e inspiegabilmente non compresa tra i patrimoni oggetto delle misure di prevenzione adottate): una vigilanza capace di impedire, da un lato, che possa perpetuarsi l'inchiodamento dell'area di ricerca CNR di Palermo ad una sede funzionale non alle attività di ricerca ma solo agli interessi dei suoi proprietari, e, dall'altro lato, per impedire che la soluzione già individuata da Università, Comune e CNR possa essere fatta fallire e l'area pubblica già individuata possa essere destinata ad altri usi;

se non si intenda chiedere al CNR di sottoporre a una nuova e rigorosa verifica sia la applicazione del contratto di affitto e in particolare delle sue clausole di salvaguardia dalla inidoneità dell'immobile e dall'illegalità, sia i pagamenti effettuati a favore dei proprietari dell'immobile di Via La Malfa, e, quindi, di garantire ogni proprio credito nel fallimento dell'IRSALA.

(4-22627)

*FIGURELLI. – Ai Ministri della giustizia, per la solidarietà sociale e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. – Per sapere:*

quali iniziative (anche di diffida nei confronti del Comune di Palermo) si intenda prendere, e quali provvedimenti si ritenga di dovere assumere, per scongiurare il grave pericolo in atto che, da parte del Commissario straordinario preposto alla Amministrazione Comunale di Palermo, venga impedita o compromessa la realizzazione dell'«accordo di programma» promosso dal Ministero della giustizia – Ufficio centrale per la giustizia minorile, direzione del centro per la giustizia minorile di Palermo, con il Comune di Palermo, stipulato il 5 dicembre 2000 a firma del sindaco professor Leoluca Orlando e del direttore centrale per la giustizia minorile di Palermo dottor Michele Di Martino (determinazione sindacale n. 472 del 7 dicembre 2000), «accordo di programma» finalizzato ad attuare il progetto triennale (2001-2002-2003) «Palermo oltre le mura» attraverso la sperimentata cooperativa teatrale Dioniso che lo ha elaborato e con il coinvolgimento dell'Ente Teatrale Italiano, del «Complesso Malaspina» e del suo «Ufficio attività servizio sociale» e della «Cooperativa Brigadoon-Comunità Filtro», del Tribunale e della Procura della Repub-

blica per i minorenni, degli osservatori sulla dispersione scolastica, dei servizi socio-sanitari e delle agenzie educative del privato sociale (laboratori di formazione artistica e tecnica, ricerca e sperimentazione teatrale rivolti ai minori a rischio tra i 15 e i 20 anni delle periferie di Palermo, con particolare attenzione ai giovani in pericolo di esclusione sociale o già coinvolti in attività criminose e destinatari di interventi di socializzazione; formazione professionale di attori, scenotecnici e attrezzisti, elettricisti, sarti, truccatori; strutturazione di un luogo delle attività di prova, allestimento, e rappresentazione di spettacoli; borse lavoro e inserimenti nell'occupazione; produzione di spettacoli da «I drammi celtici» di W.B.Yeats, da «La fine del Titanic» di H.M.Enzensberger, da «America» di Franz Kafka; pubblicazioni dell'esperienza editoriali, cd e video)

se non si ritenga di dover verificare – a quattro mesi di distanza dall'inizio delle attività previste dal progetto – i danni (non solo quelli erariali) già prodotti, a Palermo e nel circuito nazionale, dalla omissione (da parte della gestione commissariale del Comune) degli atti esecutivi dell'«accordo di programma», e i guasti ancor più grandi minacciati dalla persistente e ostentata mancanza dell'impegno di spesa per inesistente copertura finanziaria, tanto più nella considerazione dei risultati e degli apprezzamenti positivi ottenuti in passato dai laboratori teatrali attivati dalla cooperativa teatrale Dioniso, risultati e apprezzamenti positivi dell'uso del teatro «come strumento educativo, usato in collaborazione con chi opera nei settori riabilitativi, come mezzo di reintegrazione e di socializzazione, come possibilità di espressione e di percorso creativo e come possibile inserimento nel mondo del lavoro nei settori artistici e tecnici»;

quali iniziative e quali interventi si intenda mettere in atto per rimuovere gli ostacoli gravi che, da parte del Commissario straordinario preposto alla Amministrazione Comunale di Palermo, sono stati opposti alla attività del «Centro Borgo Nuovo» con la riduzione dei suoi spazi ad uffici operata trasferendo (proprio nei suoi locali) l'unità operativa di servizio sociale del quartiere Zisa, peraltro lontano (ad un'ora di strada), pur nella consapevolezza del valore e dei risultati del difficile lavoro iniziato nel 1987 e poi, tra il 1993 e oggi, della applicazione del protocollo di intesa e della sinergia operativa tra il Centro Giustizia Minorile, il Provveditorato agli studi, l'associazione Panormedil, l'Uisp provinciale, l'Associazione «Progetto ragazzi», il Comune, sotto l'alto patrocinio del Prefetto di Palermo, nonchè del protocollo tra Centro di giustizia minorile e Servizio di neuropsichiatria infantile della Asl n. 6 di Palermo.

(4-22628)